

Allegato a Fascicolo Informativo Unipolsai Infortuni (Mod. 1031 ed. 01.06.2014)

Oggetto dell'assicurazione - La presente copertura assicurativa è stipulata dalla Spett.le Contraente a favore degli Assicurati associati che svolgono attività di Enologi e/o Enotecnici, che intendano usufruire della copertura infortuni.

La Società si obbliga, nei limiti delle somme convenute in polizza ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni subiti dagli Assicurati in conseguenza di infortuni che avvengano in ambito professionale e/o extra-professionale.

Identificazione degli Assicurati - Le generalità delle persone assicurate sono indicate in polizza; la Contraente si impegna a comunicare all'Agenzia ove è appoggiato il contratto, tutte le inclusioni degli Assicurati che avvengano in corso d'anno, mediante compilazione di apposito modulo di adesione e contestuale copia del pagamento del premio, tramite fax e/o mail.

L'Agenzia provvede ad emettere appendice per la copertura degli assicurati; l'assicurazione sarà valida rispetto al nuovo stato di cose dalle ore 24 dal giorno dell'avvenuto pagamento del premio.

Garanzie Prestate e Somme Assicurate - Ciascun Assicurato viene garantito, per le garanzie sotto indicate:

GARANZIE PRESTATE	SOMME ASSICURATE in Euro
Morte	100.000,00
Invalità permanente	100.000,00
Rimborso Spese Mediche	5.000,00

Garanzia Invalidità Permanente - La liquidazione dell'Invalidità Permanente verrà effettuata con applicazione di una Franchigia del 3%, come previsto all'articolo 2.6 "Liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente e relative franchigie" delle Condizioni di Assicurazione, con applicazione della Tabella di cui al D.P.R. n.1124 del 30/06/1965 e successive modifiche, come previsto dalla Condizione Particolare (c.p. 3).

Rimborso Spese Mediche - Le prestazioni si intendono garantite come previsto all'articolo 2.10 "Liquidazione del rimborso spese mediche da infortunio e relativa franchigia" delle Condizioni di Assicurazione, con applicazione di uno scoperto 10%, e con il minimo di € 40,00 ed il massimo di € 250,00 per ogni infortunio.

Supervalutazione Enologi - A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.5 "Determinazione dell'invalidità permanente" delle "Norme che regolano la liquidazione dei sinistri", in caso di infortunio che comporti un Invalidità Permanente accertata pari o superiore al 30% della I.P. totale, e tale da determinare la perdita parziale o totale dell'olfatto e/o del gusto, la Società si impegna a liquidare l'indennità al 100%.

La garanzia supervalutazione enologi opera a condizione che da tale infortunio sia conseguita l'inabilità alla attività di enologo, con conseguente cancellazione dal Registro/Albo di Categoria.

Esclusivamente per il caso in oggetto si conviene inoltre raddoppiata la somma assicurata per la garanzia Rimborso Spese Sanitarie (€ 10.000,00).

Calcolo del Premio - Il premio pro-capite viene così stabilito: € 150,00 per singolo Assicurato

Effetto e scadenza - Il contratto ha effetto dal 31/12/2018 al 31/12/2021. Entro il termine di 60 giorni prima della scadenza, le Parti concorderanno eventuale rinnovo del contratto e relative condizioni.

Esonero denuncia infermità, difetti fisici e malformazioni - La Contraente è esonerata dalla denuncia di infermità, difetti fisici o malformazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle predette Condizioni, valgono le norme contenute nel fascicolo di polizza Mod. 1031.